



COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 145 DEL 20.06.2008

Oggetto: Non sanzionabilità dell'omessa comunicazione di soggettività passiva Ici ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 472/1997.

L'anno duemilaotto, addì venti del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente
Bullita Roberto	si	Cardia Sergio	si	Lai Claudio	si	Loi Antonio	no
Paiva Ettore Luigi	si	Serci Maurizio	no	Zanda Eliseo	no		

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;

CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero _____.

Sestu, _____

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _____

L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Non sanzionabilità dell'omessa comunicazione di soggettività passiva Ici ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 472/1997.

IL SINDACO

VISTO il regolamento comunale Ici, e in particolare l'art. 19, che prevede l'obbligo di presentazione della comunicazione di acquisto, variazione, cessazione della soggettività passiva Ici in luogo della dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/1992;

VISTO l'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, che prevedeva la soppressione dell'obbligo di presentazione della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. l), n. 1), del D. Lgs. 446/1997 con decorrenza dall'anno 2007;

VISTO l'art. 1, comma 174, della L. 296/2006 (legge finanziaria) che integrava l'art. 37, comma 53, del D.L. 223, prevedendo che l'obbligo di comunicazione restasse in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio;

VISTO il provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18/12/2007, che accertava l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, rendendo effettiva la soppressione dell'obbligo di denuncia e comunicazione Ici con decorrenza dal 01/01/2008;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 472/1997, per il principio del *favor rei*, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile;

RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 96 dell'11/04/2006, con la quale sono state stabilite le azioni di controllo ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per le annualità 2002/2004, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento Comunale Ici;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione G.M. n. 46 del 03/03/2006, con la quale è stato stabilito di affidare all'Ipe Spa il servizio di accertamento Ici anni 2002/2004;

PRESO ATTO che una delle azioni di controllo individuate consisteva nella verifica della esistenza e della tempestività della comunicazione di soggettività passiva e che la Ipe Spa ha già svolto tale tipo di verifica per le annualità dal 1999 al 2003;

RITENUTO di dover applicare l'esimente previsto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 472/1997, agli accertamenti che in futuro verranno posti in essere riguardo l'imposta comunale sugli immobili, a partire dall'annualità 2004;

PROPONE

Per le causali su espresse:

1. Di non sanzionare l'omissione della comunicazione di soggettività passiva Ici con decorrenza dai controlli relativi all'anno d'imposta 2004, in applicazione dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 472/1997 (principio del *favor rei*).

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 19.06.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Anna Franca Pisanu